

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Gli step da seguire per la creazione della holding***di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Casi pratici di creazione della holding

Scopri di più

La **creazione della holding** può sembrare operazione alquanto banale in quanto si risolve in una **mera costituzione di una società** o in una operazione di **aumento del capitale** sociale di una **società preesistente**.

Invero, molte sono le attenzioni da porre in via preventiva, in quanto **alcuni errori potrebbero inficiare l'operazione** precludendo il regime di realizzo controllato o generando delle **donazioni indirette che potrebbero creare problemi successori** (per tacer delle possibili osservazioni del Fisco).

Non entriamo, in questa sede, nel merito delle **ragioni che possono indurre il contribuente a crearsi la holding**, che potrebbero andare dall'esigenza di favorire il ricambio generazionale a quella di gestire meglio gli assetti di governance o, **anche di tutelare il patrimonio**.

Non entriamo, altresì, nel merito di eventuali **profili di abuso dell'operazione** che devono essere attentamente valutati. È, infatti, fondamentale conoscere il **pensiero dell'ufficio sull'operazione che stiamo implementando**. Da un lato, per poter conseguire una serenità nel caso in cui si appuri che l'operazione non viene generalmente qualificata come abusiva, dall'altro per essere consapevoli che **se l'ufficio è solito contestare l'operazione che ci accingiamo a implementare** (ad esempio, un cash buy out) siamo consapevoli che dovremo ragionevolmente affrontare un contenzioso.

Non entriamo in questa sede nemmeno nel **merito delle soluzioni alternative al conferimento di partecipazioni** che possono essere valutate. Il nostro punto di partenza, pertanto, è quello di un contribuente che da solo, o assieme ad altri soci, intende **conferire la propria partecipazione in una società di capitali in una holding**.

Il primo punto da valutare attiene alla **natura della società conferitaria** (holding). Per poter beneficiare del **regime di realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR](#), la conferitaria deve essere una **società di capitali** o – si spera – anche una **società di persone in contabilità ordinaria**. Appare oltremodo rischioso il conferimento in una **società semplice** o in

una società di persone commerciale in contabilità semplificata in quanto la mancata presenza dello Stato patrimoniale **rende impossibile**, o quantomeno difficoltoso, **monitorare l'incremento del Patrimonio netto**. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla **conferitaria non residente**.

Il secondo step da valutare è se la **conferitaria acquisisca o incrementi il controllo di diritto** nella conferita.

In caso affermativo, potrà trovare applicazione il [comma 2, dell'art. 177, TUIR](#), e non assume rilevanza né la **natura del conferente**, né **l'attività svolta dalla conferita**. Qualora **non venga integrato il controllo**, il socio conferente potrà valutare l'applicazione del **successivo comma 2-bis**, ma le cose si complicano.

Pur rimanendo influente la natura del conferente, questi deve essere **l'unico socio della holding conferitaria**. In caso di **conferente persona fisica**, sono **accettati solo i familiari** dell'[art. 5, comma 5, TUIR](#), i quali, tuttavia, se effettuano anche loro un conferimento di partecipazione **possono beneficiare del comma 2-bis solo se anche la loro partecipazione**, singolarmente conferita, **risulta qualificata** (percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria > 20% oppure partecipazione al capitale o al patrimonio > 25%). Nel comma 2-bis, in relazione alla natura della conferitaria/holding valgono le considerazioni svolte in precedenza. Diversamente, in relazione alla conferita il conferimento deve avere a oggetto **una partecipazione qualificata e**, a differenza del comma 2, assume **rilevanza l'attività da questa svolta**. Infatti, se questa si qualifica come **holding finanziaria o industriale**, ai sensi dell'[art. 162-bis, TUIR](#), devono essere rispettati gli **ulteriori requisiti restrittivi del successivo comma 2-ter** che in questa sede non approfondiamo.

Un ultimo aspetto da considerare, infine, attiene all'eventuale **priorità esistente tra le varie norme che regolano il conferimento**. Si tratta di un approccio che non trova puntuale riscontro nel dato normativo ma che **deriva dall'elaborazione dell'Amministrazione finanziaria**. Il [Principio di diritto n. 10/E/2020](#) ha chiarito che il **regime di realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, comma 2, TUIR](#), **prevale su quello ordinario** dell'[art. 9, TUIR](#). Le **risposte a interpello n. 552/E/2021 e n. 180/E/2025** hanno, inoltre, chiarito che il **regime di cui all'art. 175**, applicabile ai conferenti che operano nella sfera di impresa commerciale, **prevale su quello dell'art. 177, comma 2, TUIR**. L'ufficio non si è mai espresso in merito alla prevalenza dell'[art. 177, comma 2-bis, TUIR](#) sull'[art. 9, TUIR](#), e di una eventuale **prevalenza del conferimento intracomunitario** ex [artt. 178 e 179, TUIR](#), sull'[art. 177](#).

Possiamo ragionevolmente ritenere che, sussistendone i requisiti, **il comma 2-bis prevalga sulla regola generale dell'art. 9** e che il **regime del conferimento intracomunitario** di cui all'[art. 178](#), proprio per la sua specialità, **prevale sul realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, comma 2, TUIR](#).

Le **2 norme**, infatti, potrebbero sovrapporsi nel caso in cui uno o più soggetti residenti in Italia conferiscano delle **partecipazioni detenute in una società estera comunitaria in una holding**



italiana. Lo step successivo sarà rappresentato dalla **puntuale indicazione del costo fiscalmente riconosciuto.** Si tratta, tuttavia, di un tema che approfondiremo in successivi interventi.